## INFORMATIVA COSTITUZIONE
## COMUNITÀ AD ENERGIA RINNOVABILE (CER)

Il Comune di Massa Marittima, in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 38 del 14/03/2023, rende noto che intende acquisire le manifestazioni di interesse, di soggetti pubblici e privati, per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021.
A supporto del percorso, il Comune si avvale della collaborazione della società AzzeroCO2 srl.

**Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile?**
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico no profit a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, PMI, imprese, pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile.

**Chi può partecipare ad una Comunità Energetica Rinnovabile?**
In dipendenza della configurazione della Comunità energetica rispetto alla proprietà degli impianti, i suoi membri possono rivestire diversi ruoli:
◦ consumatore (CONSUMER): soggetto che non dispone di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili proprio, ma consuma l'energia condivisa dagli impianti della Comunità;
◦ produttore (PRODUCER): soggetto che detiene la proprietà o la disponibilità di un impianto rinnovabile (da energia solare, energia eolica, energia idroelettrica) e che lo rende disponibile alla Comunità Energetica al fine di posizionare una parte dell'impianto di generazione diffusa che la stessa Comunità allestirà per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica dello stesso Titolare e della Comunità;
◦ produttore e consumatore (PROSUMER): soggetto che ha un impianto rinnovabile (da energia solare, energia eolica, energia idroelettrica) collegato al proprio contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno elettrico cedendo alla Comunità energetica l'energia in esubero;
◦ finanziatore: soggetto interessato all'investimento per lo sviluppo della Comunità.

La Comunità energetica, in quanto soggetto di diritto privato, può regolare autonomamente le modalità di investimento e la ripartizione di costi e benefici tra i suoi membri e i soggetti esterni.
Sulla base di quanto indicato nella Direttiva, una Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico che ha le seguenti caratteristiche:
◦ si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
◦ gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
◦ l'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I membri della CER sono clienti finali (intestatari di un POD) che producono e/o consumano energia elettrica rinnovabile, possono immagazzinarla (sistemi di accumulo, ricarica veicoli

elettrici, ecc.) o venderla purché, con eccezione dei nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

**Il ruolo del Comune**

Al fine di agevolare e promuovere la realizzazione di una o più Comunità energetiche sul proprio territorio, il Comune:

◦ mette a disposizione della comunità superfici pubbliche sulle quali andrà a realizzare impianti da Fonti di Energia Rinnovabile la cui produzione, fatta salva la quota autoconsumata dalle utenze comunali, è messa a disposizione della/e nascente/i Comunità energetica/che;

◦ verifica la disponibilità dei cittadini ad aderire alla CER in qualità di a) consumer, b) producer, c) prosumer, d) finanziatore;

◦ si impegna ad organizzare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza per condividere la progettazione, gli scopi e il funzionamento della futura CER;

◦ raccoglie le adesioni e le organizza sulla base dei vincoli normativi, le preferenze espresse circa il ruolo nella CER e il miglior bilanciamento di produzione e consumo;

◦ supervisiona la costituzione del soggetto giuridico che governerà la CER, ne definisce lo statuto e il regolamento interno tra i membri nei loro diversi ruoli.

**Incentivi per la condivisione dell'energia all'interno di una Comunità Energetica Rinnovabile**

Attualmente viene riconosciuta al titolare dell'impianto rinnovabile, una tariffa incentivante dal Gse (Gestore dei servizi energetici). Questa tariffa è in attesa di essere revisionata a seguito dell'approvazione dei decreti attuavi del D.L. 199/2021, che dovrebbe avvenire a breve.

Si ricorda inoltre che gli impianti di produzione e accumulo destinati alla condivisione e realizzati da soggetti privati, possono godere della detrazione fiscale (IRPEF) ed invece che l'energia prodotta da impianti interamente finanziati dal superbonus 110%, può essere condivisa, ma non gode delle tariffe incentivanti.

**Come partecipare alla CER**

Cittadini, imprese, organizzazioni no profit, e chiunque interessato a partecipare è invitato a presentare la propria manifestazione d'interesse, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~5a98e9a0-5be8-4621-8c7f5e0577b3c2f3~.html

La manifestazione di interesse, debitamente compilata e corredata degli allegati obbligatori richiesti, dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il giorno 30 giugno 2023.

**Ulteriori informazioni sono disponibili presso:**

Ufficio Ambiente
Responsabile del procedimento Paola Pierotti
Tel. 0566-906267
E-mail comunitaenergetica@comune.massamarittima.gr.it

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e le manifestazioni di interesse pervenute non comporteranno obblighi e vincoli in capo all'amministrazione comunale circa la costituzione della CER. Conclusa la fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse, sarà cura dell'amministrazione comunale stabilire gli eventuali criteri di selezione per l'ingresso nella CER, in base al numero e tipologia dei soggetti interessati e all'evoluzione della normativa.